



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 06/02/2020

OGGETTO: MODIFICA PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 , ANNUALITÀ 2020, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DELLA GIUNTA N. 172 DEL 23/10/2019.

L'anno 2020 il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 12:45 nella Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 11/05/18, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 126 dell'01/06/2018, prorogata con successivo decreto del Presidente della Repubblica in data 08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome	Presente	Assente
Dott. Carlo SESSA	X	—
Dott. Giovanni GRASSI	—	X
Dott. Onofrio Vito PADOVANO	X	—

Verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Dott. Carlo SESSA dichiara aperta la seduta.

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
f.to avv. Anna Maria JAZZETTI

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Visti e richiamati:

- il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell'Ente in pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi dell'art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

- il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
- il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa;

PREMESSO:

- che l'art. 39 della L. n. 449/1997, dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- che, parimenti, l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

CONSIDERATO:

- che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, nel disciplinare l'organizzazione degli uffici ed i fabbisogni di personale, al comma 2, prevede che, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del medesimo decreto, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- che nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui alla legge 68/99;
- che il suddetto articolo, stabilisce che il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, e che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, restando fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- che, a termini del comma 6 del ridetto art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

VISTO il Decreto 08/05/2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 163 del 27.07.2018, il quale prevede che le Amministrazioni si adeguino entro 60 giorni dalla pubblicazione;

PRESO ATTO, in ogni caso, che le predette linee di indirizzo, di natura non regolamentare, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adattare, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore e che, per quanto attiene agli enti territoriali, le stesse precisano che questi ultimi sono chiamati ad operare nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

RILEVATO, tra l'altro, in particolare:

- che, come previsto dalle predette Linee di indirizzo, la “dotazione organica” dell'Ente, nella nuova visione introdotta dal D. Lgs. n. 75/2017, deve essere intesa come “dotazione” di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, in relazione ai rispettivi ordinamenti;
- che, con riferimento agli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima è quello imposto dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media del triennio 2011/2013), che, per il Comune di Surbo, è pari a **€.1.561.416,57**;

DATO ATTO che la spesa del personale in servizio a tempo indeterminato, sommata a quella del personale in servizio a tempo determinato ed a quella prevista per le assunzioni programmate – tenuto conto dei risparmi rivenienti per ciascuna annualità dai collocamenti in quiescenza programmati – è contenuta nel limite esterno di spesa potenziale massima definito dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media del triennio 2011/2013), come sopra indicato (**€.1.561.416,57**);

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, e modificato dall'art. 14-bis del D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, il quale ha previsto che, per gli anni 2019/2021, è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente cumulando le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (2015-2019);
- l'art. 14-bis del D.L. 4/2019, convertito in L. 26/2019, che modifica l'art. 3 del D.L. n. 90/2014 aggiungendo il comma 5-sexies, il quale prevede per le Regioni e gli Enti Locali, nel triennio 2019/2021, di computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, come integrato dall'art. 16 del D.L. n. 113/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 160/2016, in materia di spesa per assunzioni flessibili;
- il consolidato orientamento consultivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui il passaggio diretto di personale fra enti soggetti a limitazioni delle assunzioni (mobilità), previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come dispone l'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 «*in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano*

rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente»; peraltro, il regime della "neutralità" della mobilità ai fini della capacità assunzionale opera anche quando i due enti (cedente e ricevente) hanno regimi e percentuali diverse, poiché, quello che conta, è l'esistenza o meno di una regola di *turn over*;

- il consolidato orientamento consultivo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, secondo cui il mero incremento orario di un rapporto di lavoro a tempo parziale, non realizzando una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in un rapporto di lavoro a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione, purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale;

RICHIAMATO, inoltre, il D.L n.34 del 30/04/2019 (cd. Decreto Crescita) convertito nella Legge n. 58 del 28/06/2019 che all'art. 33, comma 2 così recita:

"...A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia...";

DATO ATTO :

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 96 del 18/05/2019 con la quale, nell'approvare il nuovo assetto organizzativo dell'ente e rimodulazione servizi comunali, si dava incarico al Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, unitamente al Segretario Generale di porre in essere quanto necessario per elaborare una nuova organizzazione dell'Ente in 8 Settori ivi compreso il reperimento delle figure necessarie alla copertura di tali nuove posizioni di lavoro, al fine di consentire una più equa distribuzione delle competenze e dei carichi di lavoro tra i vari settori;
- in considerazione delle nuove necessità emerse, con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 128 del 28/06/2019 si è proceduto all'integrazione e modifica della programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021, nel rispetto degli attuali vincoli in materia di assunzioni, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione del nuovo sistema di autorizzazione alle assunzioni negli enti locali, prevedendo le seguenti assunzioni:

Annualità 2019:

Copertura mediante stabilizzazione di n. 2 unità personale LSU cat. B – p.e. B1 – “Esecutore Operativo” - a tempo parziale 20 ore settimanali e indeterminato

Copertura tramite concorso pubblico, mobilità o utilizzo graduatorie di altri Enti, di n. 1 posto di cat. C – "Istruttore Contabile" a tempo pieno e indeterminato

Copertura tramite concorso pubblico, mobilità o utilizzo graduatorie di altri Enti, di n. 1 posto di cat. D – "Istruttore Direttivo Finanziario" a tempo pieno e indeterminato

Copertura tramite mobilità interna di n. 1 posto di cat. C – "Istruttore Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato

Copertura tramite concorso pubblico, mobilità o utilizzo graduatorie di altri Enti, di n. 1 posto di cat. D – "Istruttore Direttivo Tecnico" a tempo parziale 20 ore settimanali e indeterminato

Annualità 2020: =====

Annualità 2021: =====

- che a seguito di tali modifiche, per l'attuazione delle assunzioni previste, a fronte di una capacità assunzionale di €. 137.192,57 risulterebbero assunzioni per €.109.564,09 con un resto di €. 27.628,48 da utilizzare, fermo restando l'applicazione della nuova disciplina di cui al D.L n.34 del 30/04/2019;

CONSIDERATO che nell'anno 2020 sono previste le seguenti cessazioni:

- n. 2 Categoria C - Istruttore Amministrativo (€. 59.585,74 al lordo degli oneri riflessi);
- n. 1 Categoria C - Agente P.L. (€. 29.792,87 al lordo degli oneri riflessi);
- n. 1 Categoria D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo(€. 37.272,98 lordo degli oneri riflessi);

per una capacità assunzionale complessiva, al lordo degli oneri riflessi pari ad €. 126.651,60, a cui vanno sommati i resti del quinquennio precedente (2015/2019) pari ad €. 27.628,48, per un totale di €.154.280,07;

DATO ATTO che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019:

- si procedeva all'approvazione del Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020/2022 prevedendo:
 - la copertura tramite concorso pubblico di n. 2 posti di cat. C – "Istruttore Contabile e/o Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato (€. 29.792,87 cadauna per complessivi €. 59.585,74) e
 - la copertura tramite concorso pubblico, mobilità o utilizzo graduatorie di altri Enti, di n. 2 posti di cat. C – "Agente di Polizia Locale" a tempo parziale 50% e indeterminato (finanziato con la cessazione di n. 1 Agente di P.L. - categoria C Tempo pieno - €. 14.896,44 cadauno per complessivi €. 29.792,88)
- e, contestualmente si modificava il Piano 2019/2021, Annualità 2019 prevedendo
 - la copertura tramite concorso pubblico di n. 1 posto di cat. C – "Istruttore Contabile e/o Amministrativo" a tempo pieno e indeterminato e
 - il conferimento incarico ai sensi dell'art. 110, comma 1 TUEL - part time 18 ore per la figura di istruttore Direttivo di Vigilanza – Comandante della Polizia Locale, Cat. D – P.E. D1 con decorrenza dall'11/11/2019 e sino al 30/06/2020,

RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e in vista del suo aggiornamento per il triennio 2020/2022;

DATO ATTO, inoltre che il rapporto medio dipendenti/popolazione, quale ridefinito con il Decreto del Ministero dell'Interno del 10/04/2017 è pari a 1/158, mentre il rapporto tra personale dipendente in organico/popolazione residente del Comune di Surbo risulta pari a 1/457, sicché il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2019 (n.38 unità) è dunque ampiamente contenuto nel limite massimo previsto dal richiamato decreto (n. 95 unità);

VISTO l'organigramma dell'ente nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATO altresì il C.C.N.L. vigente;

DATO ATTO:

- che con nota a firma del Responsabile dei servizi Tecnici n 379 del 09/01/2020, si riportava all'attenzione della Commissione delle difficoltà esistenti nel settore di competenza, evidenziando la necessità di procedere ad un aumento dell'orario di servizio di n. 1 dipendente part time assegnato al settore;
- che è in programma l'approvazione della rimodulazione dei settori comunali con la divisione del Settore Servizi Tecnici in due settori distinti per cui si rende opportuno procedere all'aumento orario a 30 ore del dipendente appartenente alla Categoria D , presente nel settore, attualmente part time 20 ore;
- che il Settore Servizi Finanziari con nota n.1091 del 16/01/2020 ha rappresentato la necessità di procedere alla notifica delle Ingiunzioni IMU relative agli anni 2012/2013 e TARI per l'anno 2013, mediante i messi comunali;
- che il Settore Servizi Amministrativi ha comunicato la disponibilità del messo comunale in servizio part time 20 ore ponendo, tuttavia, come termine per il completamento delle notifiche il 31/12/2020, in considerazione dei carichi di lavoro del personale e dell'orario dello stesso;

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la percentuale di tempo parziale di alcune categorie di personale dell'Ente al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte procedere alla previsione di tale aumento orario;

RITENUTO, pertanto, di modificare il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 , Annualità 2020, che farà parte del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022 - prevedendo, in aggiunta a quanto già previsto ed approvato con la citata deliberazione n. 172/2019, prevedendo l'aumento orario per n. 3 unità di personale, secondo le distinte modalità sotto riportate, e precisamente:

- Categoria A - PE A1 Operaio . da 18 ore a 30 ore (€ . 8.326,47);
- Categoria B - PE B1 Messo da 20 ore a 30 ore (per la durata di mesi quattro € . 2.538,85);
- Categoria D - PE D1 Istruttore Direttivo Tecnico da 20 ore a 30 ore (€ . 9.002,53);

DATO ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisore dei conti con verbale n.47 del 06/02/2020;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e

contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** che la dotazione organica del Comune di Surbo, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a **€. 1.561.416,57**;
2. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni in premessa riportate, il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 , Annualità 2020, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 172 del 23/10/2019, prevedendo in aggiunta a quanto già previsto ed approvato con la citata deliberazione n. 172/2019, l'aumento orario per n. 3 unità di personale e precisamente:
 - Categoria A - PE A1 Operaio . da 18 ore a 30 ore (€. 8.326,47);
 - Categoria B - PE B1 Messo da 20 ore a 30 ore (per la durata di mesi quattro €.
2.538,85);
 - Categoria D - PE D1 Istruttore Direttivo Tecnico da 20 ore a 30 ore (€.
9.002,53);
3. **DI DARE ATTO** che la modifica in questione è approvata in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, sulla base dei fabbisogni di personale ritenuti necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente;
4. **DI DARE ATTO** che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, come riportata nell'allegato al presente atto, è contenuta nel tetto di spesa potenziale massima definito dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i. (spesa media del triennio 2011/2013), come sopra indicato (**€.1.561.416,57**);
5. **DI DARE ATTO** che la programmazione del fabbisogno di personale approvata con il presente atto potrà essere ulteriormente modificata motivatamente a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di attuazione del nuovo sistema di autorizzazione alle assunzioni negli enti locali e ed a fronte di situazioni nuove e non attualmente prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
6. **DI RECEPIRE** la presente integrazione al piano triennale del fabbisogno 2020/2022 di cui all'allegato A), approvato con il presente atto nel redigendo Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022;
7. **DI DARE ATTO** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al pareggio di bilancio;
8. **DI DARE ATTO** inoltre che tali incrementi non comportano la trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituiscono una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part-time in tempo pieno e, pertanto, non possano essere considerate nuove assunzioni;
9. **DI PRECISARE** che l'effettiva attuazione di tale incremento e la relativa decorrenza saranno stabilite con successivo e separato provvedimento, a seguito dell'approvazione del Bilancio 2020/2022;
10. **DI COMUNICARE** la presente integrazione al piano del fabbisogno di personale del triennio 2020/2022 alla RSU ed alle OO.SS così come integrato e modificato dal presente

atto;

11. **DI PUBBLICARE** la presente integrazione al piano triennale dei fabbisogni nella sezione “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..
12. Stante l'urgenza di provvedere ai successivi adempimenti, **DICHIARARE**, con votazione separata unanime e palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 11/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 11/02/2020

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 19 del 06/02/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA

Firma e Timbro dell'Ufficio